

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dr. Michelangelo Petruzzello Presidente

dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice

dr.ssa Monica Marrazzo Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del ^{omissis}.2025 in seno al procedimento nrg ^{omissis}/2025,
iscritto a seguito di reclamo proposto da

^{omissis} , C.F. ^{omissis} , rappresentato e difeso dall'avv.
Biagio Riccio, presso il cui studio in Cardito (NA) alla Cesare Battisti n° 24, è elettivamente
domiciliato, giusta procura in atti

RECLAMANTE

CONTRO

^{omissis} _P. IVA. N. ^{omissis} , in persona del l.r.p.t., nella qualità di procuratore di
^{omissis} rappresentata e difesa dall' Avv. ^{omissis} presso il cui studio in
^{omissis} , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti

RECLAMATO

OSSERVA

1. Il presente procedimento prende le mosse da un reclamo presentato in data ^{omissis}.2025 avverso
l'ordinanza pronunciata in data ^{omissis}2025 dal Giudice dell'Esecuzione - nell'ambito della
procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. ^{omissis}/2023 - a seguito della opposizione
all'esecuzione *ex art.* 615 II comma c.p.c. con contestuale istanza di sospensione formulata
dall'odierno reclamante.

Con l'atto di opposizione, l'odierno reclamante chiedeva la sospensione della procedura per ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo alla società procedente, omissis

In particolare, l'esecutato lamentava il difetto di prova circa l'avvenuta cessione del credito, stante il mancato deposito del contratto di cessione in blocco dei diritti di credito; nello specifico, la società creditrice non avrebbe dimostrato le plurime operazioni negoziali, succedutesi nel tempo, che hanno preceduto il suo atto di acquisto del diritto azionato. Sulla base di quanto asserito, l'opponente chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del omissis .2025, rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva.

omissis ha proposto reclamo insistendo per la sospensione della procedura, ribadendo le contestazioni mosse dinanzi al GE.

2. Ciò posto, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui ha deciso sulla sospensione della procedura esecutiva, ha rigettato la detta istanza per la ritenuta verosimile legittimazione attiva della società creditrice.

Sul punto, recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i requisiti e gli elementi richiesti per accertare la legittimazione attiva, a fronte di una cessione di diritti di credito in blocco. In tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del T.U.B., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notifica dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti, si producono effetti di notifica ai sensi dell'art. 1264 c.p.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*.

Circa l'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce che: *“la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte, tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della*

cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giudici, individuati non già singolarmente, ma per tipologie, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco di crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità dell'avviso a fornire la suddetta prova, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice di merito". (Cass. Ord. Sez. III n. 25547/2025)

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dunque chiarito che, limitatamente all'onere probatorio della società cessionaria in blocco, è sufficiente l'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettivo, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Non appaiono dirimenti in senso contrario le pronunce della Suprema Corte citate dal reclamante.

Invero, da una lettura delle tre ordinanze citate (Cassazione I sez. civ. ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25/08/2025), appare evidente che i giudici di legittimità non affermano affatto, diversamente da come asserisce il reclamante, che ai fini della prova della legittimazione attiva occorra produrre necessariamente il contratto di cessione del credito. Anzi, l'esatto contrario.

Invero, nella ordinanza n. 23834/2025 a fronte del motivo di ricorso in base al quale il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale non avesse considerato che egli era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione e che ciò poteva dipendere solo dall'aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo infondato << in quanto il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute.>>. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la Suprema Corte abbia reputato necessario ed indispensabile il contratto di cessione.

Nella ordinanza n. 3852/2025 gli ermellini hanno rilevato che <<il Tribunale, nel ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, si è uniformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, al fine della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, vedi anche le più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025)>>.

Ed infine nella ordinanza n. 23849/2025, discutendosi della posizione di successore a titolo a particolare ai fini della proposizione dell'opposizione ex art. 98 l.fall. i giudici della Corte hanno rilevato che << chi subisce l'azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute>>.

Ordunque, appare al Collegio evidente che l'orientamento della Suprema Corte (anche alla luce delle dette ordinanze richiamate ed evidenziate dal reclamante) non è mutato, dovendosi ritenere ancora rimessa all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione dell'idoneità dell'avviso in Gazzetta a fornire la prova dell'avvenuta cessione, valutazione per la quale ben può il giudice dare rilevanza ad elementi aggiuntivi da cui inferire con elevata probabilità che la procedente sia la effettiva titolare del credito azionato; e tra gli elementi indiziari che possono essere valorizzati vi è senz'altro il possesso del titolo da parte del procedente e/o l'esibizione da parte del procedente/cessionario della dichiarazione resa dalla originaria titolare del credito relativamente all'avvenuta cessione della posizione debitoria in discussione.

3. Ciò detto, quanto alla prova della titolarità della pretesa creditoria azionata, vanno fatte talune precisazioni.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente la stessa può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è

la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (*Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268*). Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale pertanto potrebbe non essere sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (*Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780*), specialmente tutte quelle volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione in blocco mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.

Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. *Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798*).

Per tali operazioni di cessione in blocco di crediti, l'art. 58 TUB prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di darne avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese. Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono, però, l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. cod. civ. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto.

La notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti. L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così *Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158*; *Cass. 17/1/2001, n. 575*; *Cass. 6/8/1999, n. 8485*).

La conclusione del contratto è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità.

Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessione in blocco. In casi del genere, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.

4. Ciò posto in linea generale e passando al caso concreto, la società cessionaria ha depositato, nella procedura esecutiva, la Gazzetta ufficiale Parte Seconda n. omissis relativa al contratto di cessione da omissis srl a omissis l e la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. omissis relativa alla cessione da omissis

Inoltre, la procedente ha depositato atto di fusione per incorporazione di omissis del omissis contratto di cessione da omissis a omissis con indicazione dei rapporti ceduti; dichiarazione di omissis dell' omissis 2025, con allegata procura del firmatario. Infine, in sede di reclamo, ha depositato la traduzione giurata in italiano del contratto di cessione da omissis srl a omissis con indicazione dei rapporti ceduti e le schede contabili del mutuo tabulati esiti RID.

Così ricostruita la documentazione in atti, questo Collegio reputa che non possa ritenersi provata, sia pure sulla base del giudizio di verosimiglianza che caratterizza la fase sommaria della opposizione all'esecuzione, la titolarità del credito in capo alla società procedente.

Invero, a fronte della specifica contestazione sul punto dell'opponente, deve evidenziarsi che:

nell'avviso contenuto nella Gazzetta n. 140 del 2017 in ordine alla cessione da omissis a omissis sono indicati i caratteri oggettivi e specifici dei crediti ceduti e poi, alla lettera h) si legge: "*crediti acquistati dal cedente da omissis, come da avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana II Parte, omissis*".

Dunque, per l'ultima categoria di crediti ceduti viene fatto un rinvio all'avviso pubblicato nella Gazzetta n. omissis .

Tuttavia, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta del ^{omissis} (relativo ai rapporti tra ^{omissis}) si fa un riferimento non ad contratto di cessione avente ad oggetto crediti di ^{omissis} con determinate e specifiche caratteristiche ben individuate, ma ad un contratto quadro di cessioni future di crediti.

D'altronde, anche nella missiva della ^{omissis} , la società illustra chiaramente i passaggi della operazione di cartolarizzazione e, con riferimento alla pretesa cessione da ^{omissis} a ^{omissis} F , afferma che << ^{omissis} *aveva concluso con ^{omissis} un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari per effetto del quale ^{omissis} avrebbe offerto e ^{omissis} avrebbe acquistato, periodicamente e pro soluto, un certo portafogli di crediti*>>.

Dunque, a fronte di un avviso in Gazzetta così formulato, che lascia spazio a dubbi in ordine alla effettiva conclusione del contratto di cessione “a monte” (quello tra ^{omissis}), al fine di dare prova della titolarità del credito azionato l'odierna reclamata avrebbe dovuto produrre anche il primo contratto di cessione dei crediti.

In ragione di quanto premesso, il reclamo va accolto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 (aggiornato al d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa determinato sulla base dell'importo del credito azionato *in executivis*, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Biagio Riccio.

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in ordine al reclamo iscritto al n. ^{omissis}/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede;

1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa in data ^{omissis} dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. ^{omissis}/2023 e sospende la procedura esecutiva;
2. condanna ^{omissis} nella qualità di procuratore di ^{omissis} in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di ^{omissis} delle spese di lite che liquida in euro 5.224,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Biagio Riccio.

Così deciso in Aversa, il 15.12.2025

Il Presidente

Dr. Michelangelo Petruzzello